



Legge 10 giugno 1978, n. 292

**ESAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI E DEI COLLEGI PROFESSIONALI SECONDO LE NORME PER LA
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE**

(Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1978, n. 176)

Articolo unico

Le tasse e i contributi stabiliti con legge o con delibera degli organi statutari competenti di ciascun ordine o collegio professionale, ivi compresi gli eventuali arretrati che devono essere corrisposti dagli iscritti agli albi degli ordini e collegi professionali, sono riscossi ai sensi dell'articolo 3 del testo unico della legge sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con D.P.R. 15 maggio 1963, n.858. Detta riscossione avverrà tramite ruoli, a richiesta dei consigli degli ordini e dei collegi, secondo le modalità stabilite nel citato testo unico.

L'esattore versa, per il tramite del ricevitore provinciale, agli ordini e collegi le quote di contributi ad essi spettanti.